

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 1244/2018;

2. Nome del ricorrente: QUINTARELLI FEDERICA, c.f. QNTFRC86B52H501Z.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*,

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- della graduatoria finale degli ammessi al concorso per esami, per l'ammissione di n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020, indetto con determinazioni regionali G04364 del 06/04/2017 e G09655 dell'11/07/2017, pubblicata in data 30 novembre 2017 e del relativo atto di approvazione a mezzo di Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017 (Proposta n. 20571 del 20.11.2017), nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente tra i candidati idonei;
- della graduatoria finale succitata, approvata con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017 ed in particolare dell'Allegato C "Elenco Prove Annullate" nella parte in cui inserisce il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti esclusi;
- del provvedimento, di paternità e date non conosciute, con il quale la Commissione del concorso ha disposto che la prova della ricorrente è annullata per la seguente motivazione: "*FOGLIO RISPOSTE CON POSSIBILI SEGNI IDENTIFICATIVI*" con conseguente esclusione dalla graduatoria per l'ammissione al corso di formazione in Medicina Generale 2017/2020;
- del Bando di concorso per l'ammissione di n.70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.31 del 18 Aprile 2017, "Allegato A" alla Determinazione G04364 del 6 aprile 2017, ed in particolare della clausola ivi contenuto all'art. 5 n. 11, ove si riporta che "*è vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova*", nella parte in cui anche interpretato comportava l'annullamento della prova della ricorrente;
- del Bando approvato con Determinazione G09655 dell'11/07/2017 (Attuazione del D.M. Salute del 07/06/2017) di "Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020", approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017, nella parte in cui riporta il contenuto della medesima clausola di esclusione del precedente Bando;
- del Bando succitato e degli atti della procedura nella parte in cui lasciano posti disponibili e consentono l'esclusione per meri formalismi e per i motivi di cui in atti;
- dell'art. 5 del Bando di concorso succitato ed in particolare della clausola prevista dal comma 11, nella parte in cui anche interpretata e congiuntamente con i comma 6 e 11 del medesimo articolo 5 del bando;
- del "Bando" del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed Esami n. 35 del 9 maggio 2017 e del "Bando di riapertura dei termini" del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami n. 57, del giorno 28 luglio 2017, nella parte in cui occorrer possa.
- delle disposizioni contenute nel modulo di istruzioni consegnate ai candidati il giorno della prova, anche nella parte in cui prevedono (senza comminare l'esclusione, ma riportando semplicemente) che "non sono ammesse cancellazioni né correzioni" e sempre nella parte in cui viene interpretata come clausola di esclusione;
- dei Verbali della Commissione esaminatrice di correzione del compito e della scheda risposte della candidata, non conosciuti e nella parte in cui compromettono il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale del concorso de quo;
- del provvedimento di esclusione comminato alla ricorrente, anche non conosciuto;
- di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione di parte ricorrente dal corso di medicina generale per il Lazio per il triennio 2017/2020;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA

MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

Il provvedimento di esclusione è illegittimo poiché vi è un evidente contrasto tra le norme del bando che disciplinano i casi di esclusione e l'interpretazione che ne ha dato la Commissione.

L'art 5, comma 6, del Bando di concorso prevede che *“la prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario”*.

I successivi commi 11 e 12 del medesimo articolo disciplinano le ipotesi di esclusione: *“è vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova”* (art. 5, comma 11); *“il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti, è escluso dalla prova”*.

La Commissione ha quindi interpretato tale disposizione nel senso che la doppia risposta possa portare ad un presunto e non dimostrabile riconoscimento della paternità della prova.

È illegittima la creazione di una nuova norma con effetto escludente, al di fuori di quelle tassativamente indicate nel bando, mediante il combinato disposto tra le norme espresse dai commi 6, 11 e 12 e l'indicazione contenuta nel predetto modulo per la compilazione del test.

2. Tra l'altro, come si è avuto modo di anticipare in premessa, erano proprio le indicazioni fornite dai Commissari in sede di svolgimento della prova, a legittimare il comportamento di tutti quei candidati i quali hanno agito nello stesso modo dell'odierna ricorrente.

3. Proprio per queste ragioni l'adempimento imposto ha carattere meramente formale ed il mancato rispetto non può portare all'esclusione.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEL D.M. 7 MARZO 2006.

1. La presenza di due risposte fornite alla stessa domanda non può mai essere causa di annullamento dell'intera prova, ma, tutt'al più, del mancato conteggio del punteggio per la singola domanda.

L'esclusione è inoltre illegittima poiché la semplice apposizione della dicitura “NO” ed il contestuale “annerimento” di una seconda casella non sono comunque segni idonei al riconoscimento del candidato. Di conseguenza un'interpretazione di tal fatta è del tutto abnorme rispetto alle finalità del bando e non può portare all'invalidazione dell'intera prova.

2. Per ripercorrere l'orientamento del Giudice Amministrativo, non ricorrono le due condizioni per configurare una violazione dell'anonimato, ovvero l'utilizzo intenzionale del segno apposto dal candidato e l'idoneità del segno di riconoscimento.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIZIO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA. OMISSIONE, CONTRADDITTORIETA' E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

In un caso come quello che ci interessa, ove si discute di un soggetto con punteggio potenzialmente idoneo all'ingresso in posizione utile, una motivazione carente di una qualsiasi contestualizzazione e formulata in maniera tanto generica, compromette in modo eclatante il diritto della ricorrente. Il mero dubbio della Commissione esaminatrice, esplicita dalla stessa nell'unica motivazione resa, non può comportare l'invalidazione dell'intera prova.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

1. La circostanza per cui, in seguito alla correzione di una risposta nell'apposito modulo, si assista alla comminatoria di esclusione, appare irragionevole e porta a conseguenze inique. Il punteggio totale che ottiene la ricorrente è 81, tal per cui verrebbe a collocarsi, qualora si potesse reinserire nella graduatoria pubblicata, in posizione n. 383. Le norme di concorso devono sempre interpretarsi in maniera ragionevole tale che non venga lesa la posizione dell'istante solo per un mero errore formale.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

La risposta fornita da parte ricorrente al quesito n. 63 – poi successivamente annullato dalla Commissione per l'apposizione del presunto segno di riconoscimento - sia quella esatta. Si ritiene che il divieto di porre correzioni all'elaborato sia illegittimo e non sia supportato da alcuna logica motivazione. In tutti i pubblici concorsi è prevista la possibilità di cambiare una risposta data, quale logica applicazione di un principio di buona amministrazione. Tramite l'attribuzione di tale punto, legittimamente spettante, la ricorrente si collocherebbe in posizione ancora più alta in graduatoria.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione di numero superiore a quella della ricorrente esclusa dalla graduatoria impugnata, ma che in ragione del punteggio ottenuto di 81 e di quello di 82 cui aspira andrebbe a collocarsi tra il posto 323 ed il posto 389 (Scarica allegato);

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1244/2018) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”.

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2198/2018 (SCARICA);

7. Testo integrale del ricorso (SCARICA).